

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2243

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUPI, BICCHIELLI, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI,
ROMANO, TIRELLI**

Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di capacità giuridica di diritto privato e di esclusione del fine di lucro delle università

Presentata il 13 febbraio 2025

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'università italiana, quale luogo primario della ricerca e strumento di crescita del capitale umano, svolge, fin dalla sua fondazione, un ruolo fondamentale all'interno della società, rappresentando uno dei principali motori di progresso sociale, culturale ed economico del Paese.

Le università statali, non statali e telematiche trovano tutte fondamento e ispirazione nell'articolo 33 della Costituzione, che attribuisce loro «il diritto di darsi ordinamenti autonomi» (sesto comma) in funzione della garanzia della libertà di ricerca e insegnamento (primo comma).

Il sistema di istruzione superiore attuale in Italia è ampio e variegato. Esso è composto da novantanove atenei, di cui sessantotto statali e trentuno non statali. Tra gli

enti statali sono compresi tre politecnici e otto istituti universitari a ordinamento speciale: Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca, Scuola normale superiore di Pisa, Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Istituto universitario di studi superiori di Pavia, Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, Scuola superiore meridionale di Napoli e Centro alti studi per la difesa di Roma. Tra le università non statali rientrano ben undici università telematiche riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca a partire dalla metà degli anni duemila.

L'evoluzione sociale, la globalizzazione dei mercati così come l'affermarsi delle nuove tecnologie, hanno posto l'università

di fronte a sfide immense, fortemente acuite durante la crisi derivante dalla pandemia di COVID-19, che hanno portato a forme di necessaria riorganizzazione del sistema universitario nel suo complesso.

Alla luce di tali trasformazioni, risulta indispensabile per il legislatore tornare a riflettere sul ruolo primario dell'università con il fine di preservarlo e riaffermarlo, evitando ogni possibile distorsione dai suoi propri fini e ogni dequalificazione dell'insegnamento universitario, in particolare evitando la creazione di percorsi riconosciuti formalmente come universitari, ma privi di adeguati requisiti di qualità e scarsamente trasparenti. Tali percorsi perseguono obiettivi diversi da quelli propri dell'università, ossia l'eccellenza della ricerca e dell'insegnamento, e sono invece legati a obiettivi di profitto estranei alla natura giuridica e teleologica dell'università medesima. Fino a tempi recentissimi, d'altra parte, non vi era alcun dubbio che anche le università non statali, ancorché nate dalla libera iniziativa di privati, non avessero fine di lucro. Tuttavia, in mancanza di un espresso divieto normativo, la sezione consultiva per gli atti

normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 maggio 2019, ha ritenuto che l'attuale assetto ordinamentale non consenta di negare, in linea di principio, la possibilità che un'università privata (o « libera ») possa assumere la forma delle società di capitali e perseguire un fine lucrativo. Non è necessario immaginare quali siano i rischi di una tale apertura per la qualità dell'istruzione superiore.

La presente proposta di legge intende dunque colmare tale vuoto normativo, introducendo il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con l'obiettivo di riaffermare positivamente la natura giuridica delle università statali, non statali e telematiche quali istituzioni dotate di piena capacità di diritto privato con esclusione, tuttavia, di qualunque scopo di lucro.

Risulta infatti essenziale riaffermare le finalità educative, culturali, scientifiche e sociali dell'università, escludendo espressamente il perseguimento diretto di un profitto economico dalle finalità proprie del sistema universitario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le università statali, non statali e telematiche sono istituzioni dotate di piena capacità di diritto privato con esclusione di qualunque scopo di lucro ».



19PDL0129120